

Procedura per la gestione della tutela delle persone che segnalano illeciti denominata Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023

PREMESSA

L'istituto del "Whistleblowing" è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione delle condotte illecite: il termine inglese indica l'azione di "soffiare il fischietto" ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata. In senso più ampio, si intende per whistleblowing l'insieme delle attività di regolamentazione delle procedure volte a proteggere e tutelare la persona che segnala (whistleblower) e a incentivare la segnalazione degli illeciti.

SCOPO

Scopo principale della Procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni;
- informare il Segnalante circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere agli opportuni e appropriati accertamenti e verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni informazione e indicazione utile per individuare l'identità dei soggetti che hanno commesso la violazione;
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo relative all'oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione utile per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati.

SOGGETTI SEGNALANTI AI QUALI SI APPLICA LA TUTELA

Possono effettuare la segnalazione di un illecito o di una irregolarità avvenuta nell'ambito del proprio contesto lavorativo ed essere di conseguenza destinatari/rie delle tutele previste dalla norma:

- i/le dipendenti e i/le collaboratori/trici, a qualsiasi titolo;
- i lavoratori/le lavoratrici in somministrazione;
- i lavoratori e le lavoratrici di imprese fornitrici di servizi, forniture e lavori;
- i lavoratori/le lavoratrici autonomi, i/le liberi/e professionisti/e, i/le consulenti;
- i/le volontari/rie e i/le tirocinanti, retribuiti/e e non;
- i/le soci/e e le persone con funzione di amministrazione, Direzione, Controllo, Vigilanza.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ferma restando la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, le segnalazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali, ricorrendone i presupposti:

- canali di segnalazione interna;
- canali di segnalazione esterna.

La normativa considera anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

- a) mediante specifico form accessibile attraverso il sito internet della Cooperativa alla sezione <https://www.mariacecilia.it/whistleblowing>. Il Segnalante deve provvedere alla compilazione del form e alla sua trasmissione cliccando su "Invio", a seguito della quale il form viene automaticamente inoltrato a un account aziendale appositamente dedicato, ricevuto e trattato esclusivamente dal Responsabile Incaricato al Trattamento e alla gestione della Segnalazione Illeciti;
- b) invio e-mail al seguente indirizzo: segnalazioni.coopmariacecilia@proton.me. Alla casella ha accesso unicamente il Responsabile della Segnalazione Illeciti. Le segnalazioni di condotte illecite sono ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile Incaricato. A tutela della riservatezza, si invita il Segnalante a non utilizzare mail in formati riconoscibili (a titolo puramente esemplificativo nome, cognome, dominio);
- c) lettera a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo della sede legale della Società e indirizzando la missiva all'attenzione del Responsabile della Segnalazione Illeciti. In questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa contenente la segnalazione e che tale busta venga a sua volta inserita in un'ulteriore busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Riservata personale al Responsabile della Segnalazione Illeciti – Whistleblowing";
- d) su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile, da fissare contattando preventivamente il Responsabile tramite telefono allo 015/8494694 (il Segnalante non è tenuto a comunicare il proprio nominativo) o tramite lettera a mezzo posta, inviata con le modalità di cui al punto c). L'incontro si svolgerà in luogo neutro, in modo da garantire la riservatezza al Segnalante.

Per i canali b) e c), la Cooperativa mette a disposizione del Segnalante un apposito modello (in allegato) il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della Presente procedura la segnalazione al Responsabile della Segnalazione Illeciti.

Il Modulo è reperibile sul sito internet della Cooperativa <https://www.mariacecilia.it> e presso le sedi legale e amministrativa della Cooperativa.

In caso di Segnalazione che possa dare luogo a possibili conflitti di interesse, verrà nominato un vicario pro tempore per la presa in carico di tale Segnalazione. Resta fermo che, se il Responsabile della Segnalazione Illeciti è una persona coinvolta nella segnalazione o se il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione possa determinare rischi di ritorsione, il Segnalante può utilizzare il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC (v. Par. Canale di segnalazione esterna).

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

È possibile utilizzare il canale di segnalazione esterna dell'ANAC qualora:

- il canale interno obbligatorio non dovesse essere attivo;
- se attivo non risulti conforme alle previsioni dettate dal legislatore;
- la segnalazione interna effettuata utilizzando il canale dedicato non abbia avuto seguito;
- chi segnala abbia fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito o potrebbe essere foriera di ritorsioni;
- la violazione che si intende segnalare costituisca un pericolo imminente o palese al pubblico interesse.

Per segnalare direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) occorre utilizzare l'apposita piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro o non è stato dato seguito entro i termini previsti;
- la violazione che si intende segnalare costituisce un pericolo imminente o palese al pubblico interesse, che richiede che sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- ha motivi di ritenere che alla segnalazione esterna non verrebbe dato seguito o potrebbe essere foriera di ritorsioni

Per il ricorso alla divulgazione pubblica si rimanda alla normativa vigente e alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Segnalazione Illeciti, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione. Tale avviso viene inoltrato al recapito indicato dal Segnalante (purché presente nella segnalazione).

Indipendentemente dal canale utilizzato, il Responsabile provvede con tempestività a compilare il Registro delle segnalazioni (Registro delle attività di trattamento).

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, cura l'istruttoria e valuta oggettivamente i fatti.

È nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari, mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e con eventuali altri soggetti (anche indicati dal Segnalante) che possono riferire sugli episodi rappresentati; può avvalersi di collaboratori/consulenti a supporto, che sono soggetti agli stessi medesimi vincoli di riservatezza, ai quali trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ed eventualmente estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, qualora la trasmissione integrale del contenuto possa determinare un rischio per la riservatezza della persona segnalante.

Il Responsabile fornisce riscontro alla segnalazione entro i termini previsti e, in particolare, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

L'esito finale del procedimento può consistere nell'archiviazione (quando la Segnalazione non sia attinente al campo di applicazione della normativa in materia di Whistleblowing o ad esempio quando, al termine dell'istruttoria, la Segnalazione non abbia trovato riscontro) o nella trasmissione alle autorità giudiziarie o contabili competenti o in un provvedimento adottato nei confronti di chi ha compiuto l'illecito dall'area aziendale preposta.

Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi, verrà nominato un vicario pro tempore a cui affidare l'istruttoria.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione all'autorità giudiziaria o contabile, l'Ente è tenuto a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del "Whistleblower". Qualora l'identità del Segnalante venga successivamente richiesta dall'autorità giudiziaria o contabile, il Responsabile vi provvede previa notifica, anche preventiva, a chi ha segnalato.

Per le attività di valutazione e gestione delle segnalazioni, con evidenza della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, il Responsabile ha a disposizione un apposito budget.

MISURE DI PROTEZIONE

Chi segnala è destinatario di diverse misure quali:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali ritorsioni;
- le limitazioni della responsabilità;
- l'invalidità di eventuali rinunce alle tutele o transazioni.

MISURE DI SOSTEGNO

La persona che ritenga di aver bisogno di un sostegno quale sono informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato, può rivolgersi a uno degli Enti del Terzo settore iscritti in specifico elenco pubblicato sul sito ANAC che offrono tali attività e che hanno stipulato convenzioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali del Segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura è diffusa tramite pubblicazione sul sito internet aziendale, esposizione nelle bacheche aziendali e ogni altro strumento ritenuto opportuno. La Società promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura, per assicurare la più efficace applicazione della stessa e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di segnalazioni, del funzionamento e dell'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione per effettuare segnalazioni e dei provvedimenti applicabili in caso di violazioni.

Biella, 15 dicembre 2023